	d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con effetto	
	dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni	
	anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un	
	livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004,	
	ridotto del 10 per cento».	Aut 57 commi agginativi
533.	224. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre	Art. 57 commi aggiuntivi
	2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in	
	fine, le seguenti parole: «, nonché al personale delle agenzie	
	fiscali»	4 4 57
534.	225. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4,	Art. 57 commi aggiuntivi
	del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta di	
505	500.000 euro per l'anno 2007.	Proroga comandi personale
535.	226. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del	Poste italiane Spa.
	personale appartenente a Poste italiane Spa.	Em. 18.68 Governo
536.	226-bis. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo del	Em. 18.08 Governo
	decreto	
	legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con	
	modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le	
	parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti:	
	"31 dicembre 2007.	
537.	227. Le assunzioni di cui ai commi 216, 218, 220 e 222 sono	Procedura per assunzioni.
337.	autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma	Proroga efficacia
	4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive	graduatorie concorsuali
	modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni	
	interessate, corredata da analitica dimostrazione delle	
	cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il	<u> </u>
	termine di validità di cui all'articolo 1, comma 100, della legge	
;	30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.	
538.	228. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004,	Adeguamento temporale a
330.	n. 311, le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono sostituite	nuovi criteri per le
	dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2010».	assunzioni
539.	229. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187,	Riduzione rapporti di lavoro
005.	della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento»	"flessibile"
	sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».	
540.	230. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23	soppressione Fondo mobilità
	dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.	
541.	231. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004,	Integrazione categorie
	n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le	personale per assunzioni
	seguenti lettere:	prioritarie. Estende la priorità nelle
	«h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della	assunzioni all'intero
	Presidenza del Consiglio dei ministri;	personale ENAC
	<i>h</i> -ter) del personale del Ministero degli affari esteri;	
	h-quater) del personale dell'Ente nazionale per	
	l'aviazione civile;	Em. 18.69 Governo
	h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia	Em. 10.07 GOVETHO
	amministrativa».	
542.	232. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del	Proroga autorizzazione
	Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella	assunzioni
	Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere	

	effettuate entro il 30 aprile 2007.	
543.	233. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri	Incremento organico
	compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di	Autorità garante per la
	controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è	protezione dei dati personali
	autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in	
	misura non superiore al 25 per cento della consistenza	
	attualmente prevista dall'articolo 156, comma 2, del codice in	
	materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione	
	prevista nella Tabella C allegata alla presente legge.	
544.	234. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di	Incremento organico
	perseguire il migliore espletamento dei propri compiti	Autorità garanzie nelle
	istituzionali, può proporre una graduale ridefinizione della	comunicazioni.
	propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per	
	cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa	
	assicurate in via continuativa dall'articolo 1, commi 65 e 66,	
	della legge 23 dicembre 2005, n. 266, senza aumenti del	
	finanziamento a carico del bilancio statale. La delibera	
	dell'Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo	
	precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri	
	per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il	
	Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di	
	trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera	
	diventa esecutiva.	
545.	235. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi	Assunzione ispettori del
	compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento	lavoro
	alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di	Em. 18.1349 Relatore
	prevenzione degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle	Em. 16.1549 Relatore
	morti bianche, il Ministero del lavoro e della previdenza	
	sociale è autorizzato:	
	a) all'immissione in servizio di trecento unità di	
	personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei	
	concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di	
	ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica	
	C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza	
	sociale, ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,	
	Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,	
	Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana,	
	Umbria e Veneto, Campania, Molise e Sicilia;	
	b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al	
	conseguente adeguamento delle competenze economiche, del	
	personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nei	
	relativi percorsi di riqualificazione.	·
546.	236. Per l'attuazione del comma 235, a decorrere dall'anno	
	2007 è autorizzata la spesa annua di 10,5 milioni di euro con	
	riferimento al comma 235, lettera a), e di 3 milioni di euro con	
	riferimento al comma 235, lettera b).	
547.	237. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del	Art. 58.
J . / .	decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la	Incremento risorse
	decieto legislativo do maizo zooi. Il 10d. le liborse dei la	
	contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-	contrattazione collettiva biennio 2006-2007

	2005 266 ' 111'1- ' 44'1 '	
	2005, n. 266, a carico del bilancio statale sono incrementate	
	per l'anno 2007 di 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno	
	2008 di 2.193 milioni di euro	
548.	238. În sede di definizione delle linee generali di indirizzo per	Esigibilità risorse
	la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi	
	dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,	
	e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni	
	di cui al comma 237, è reso esigibile interamente, per il	
	medesimo biennio, il complesso delle risorse di cui al	
	medesimo comma 237.	
549.	239. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,	
	n. 165, il comma 7 è sostituito dal seguente:	Nuove procedure
	«7. La procedura di certificazione dei contratti collettivi	certificazione contratti integrativi
	deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione	imegrativi
	dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci,	
	fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo	
	da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può	
	essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni,	
	per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del	
	Presidente del Consiglio dei ministri. L'ARAN provvede a	
	fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La	
	deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere	
	adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti	
	richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'ARAN,	
	fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad	
	un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso	
	i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo	
	giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che è	
	trasmesso dall'ARAN, corredato della prescritta relazione	
	tecnica, al comitato di settore entro tre giorni dalla predetta	
	sottoscrizione. Resta escluso comunque dall'applicazione del	
	presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio	
	dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle	
	amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si	
	esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente	
	articolo».	
550.	240. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della	Incremento risorse personale non
	legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i	contrattualizzato
	miglioramenti retributivi al personale statale in regime di	com anacizzaro
	diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate	
	per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno	
	2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione,	
	rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro	
	per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui	
	al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a	Em. 18.70 (Testo 2) Governo
	quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno	
	2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere	
	dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare	
	al trattamento accessorio del personale delle Forze armate	
	e dei Corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio	
	1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle	
	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

	speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.	
551.	"240-bis. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministro dell'Interno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di euro"	Em. 18.71 (Testo 2) Governo
552.	240 ter. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa, al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS S.p.a. e sui concessionari autostradali, nonchè alle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179.	Em. 18.71 (Testo 2) Governo
553.	240-quater. A decorrere dal 1 gennaio 2007, in sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e sostituito dall'articolo 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.	Em. 18.71 (Testo 2) Governo
554.	240-quinquies. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 288, a decorrere dall'anno 2007 e` stanziata la somma di euro 7.000.000 annui per le finalita` di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma».	Em. 18.71 (Testo 2) Governo
555.	241. Le somme di cui ai commi 237 e 240, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera <i>h</i>), della legge 5 agosto 1978, n. 468.	Imputazione incrementi risorse
556.	241-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione	Em. 18.72 Governo

sostenute d fuoco, delle o lesioni rip di soccorso operative o di servizio. prevista da	palneo-termali, idropiniche e inalatorie, al personale del Corpo nazionale dei vigili del Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite portate nell'espletamento di servizi di polizia o pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita addestrative, riconosciute dipendenti da causa Resta ferma la vigente disciplina in materia i Contratti Collettivi Nazionali o da enti di recepimento di Accordi sindacali.	
istituzioni ed gli oneri der 2007, nonch miglioramen comma 2, de posti a caric comma 2, de sede di delib dall'articolo 2001, n. 165 quantificazio massimo di personale de 237. A tale di disponibili p comunicati de	Il personale dipendente da amministrazioni, de enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, rivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006- né quelli derivanti dalla corresponsione dei niti economici al personale di cui all'articolo 3, sel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono so dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, sel medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In perazione degli atti di indirizzo previsti 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 5, i comitati di settore provvedono alla cone delle relative risorse, attenendosi, quale tetto crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il selle amministrazioni dello Stato di cui al comma fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati presso il Ministero dell'economia e delle finanze dalle rispettive amministrazioni in sede di annuale dei dati concernenti il personale	Criterio limite per crescita retribuzioni personale non statale
558. 243. Ai fini rispetto degli 307 a 343, g assicurano li contenimenti anche attravi burocratico-propria auto desumibili del presente organizzativi 23 dicembre il finanziami rendere coesi di riduzione disposizioni dicembre 20 della legge 2 previsto dal sono disapp	del concorso delle autonomie regionali e locali al li obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da eli enti sottoposti al patto di stabilità interno a riduzione delle spese di personale, garantendo il to della dinamica retributiva e occupazionale, rerso la razionalizzazione delle strutture amministrative. A tale fine, nell'ambito della momia, possono fare riferimento ai principi dalle seguenti disposizioni: a) commi da 211 a 234 articolo, per quanto attiene al riassetto (c); b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge e 2005, n. 266, per la determinazione dei fondi per mento della contrattazione integrativa al fine di rente la consistenza dei fondi stessi con l'obiettivo della spesa complessiva di personale. Le di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 (04, n. 311, e all'articolo 1, commi da 198 a 206, 23 dicembre 2005, n. 266, fermo restando quanto le disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006, licate per gli enti di cui al presente comma, a	Art. 59.(Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali). Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale Disapplicazione limiti finanziarie precedenti
	alla data di entrata in vigore della presente legge. prere dalla data di entrata in vigore della presente	LSU – Comuni

legge, gli enti di cui al comma 243 fermo restando il rispetto
delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere,
nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione
del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato
da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla
data di entrata in vigore della presente legge, nonché del Em. 18.66 (Testo 2) Governa
personale di cui al comma 665, lettera f), purché sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione
del personale assunto a tempo determinato mediante procedure
diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
560. 244-bis. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai Em. 18.66 (Testo 2)
sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre
1999, n. 410 e collocato in mobilità collettiva alla data del
29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda
presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni
organiche vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge".
561. 245. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al
comma 243, che procedono all'assunzione di personale a Riserva posti nelle assunzioni a termine
tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal
comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nel bandire le relative prove selettive riservano
una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti
programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi
gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di
almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
562. 246. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le divieto nuove assunzioni per
regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad stabilità interno
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
563. 247. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità Limite assunzioni enti fuo.
interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a
carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al
primo periodo possono procedere all'assunzione di personale
nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 244.
564. 247-bis. Il personale, già appartenente all'Amministrazione Em. 18.15 Relatore
Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l'Ente
Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero, a seguito di
ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del

	dall'articolo 4 comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998; inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal Decreto Ministeriale n. 1390/2000, che fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico nei ruoli degli Enti presso i quali presta al momento servizio. Su dichiarazione dei relativi Enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica e/o profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli Enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali	
565.	247-bis. All'articolo 208, dopo il comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: "4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative	Em. 18.16 Relatore
	pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con Delibera di Giunta al miglioramento della circolazione sulle strade, puo` essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tampo determinato e a forme flessibili di lavoro"	
566.	contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro" 248. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione	Art. 60. Personale Servizio sanitario nazionale; ridefinizione disciplina sui vincoli alla spesa. Misure per riduzione spesa per il personale
	coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni; b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono	spese di personale

comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Adempimenti procedimentali per le amministrazioni,

- c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla medesima lettera:
- 1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
- 2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
- 3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 211 a 234;
- 4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica;
- d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle indicate nel presente comma;
- e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli

verifica conseguimento obiettivi

	adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005,	
	sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,	
	le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,	
	pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta	
	Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata	
	adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi	
	previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente	
	solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.	
567.	248-bis. Al fine di dare continuita' alle attivita' di	Em. 18.1477 Relatore
	sorveglianza epidemiologica, prevenzione e	
	sperimentazione di cui alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli	
	Istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a	
	procedere all'assunzione di personale a tempo	
	indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo	
	rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato	
	annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della	
	somma di cui al successivo comma 2. Nelle procedure di	
	assunzione si provvede prioritariamente alla	
	stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio da	
	almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua	
	tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente	
	alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in	
	servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel	
	quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della	
	presente legge purche' abbia superato o superi prove	
	selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo	
	stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3 e'	
	rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute	
	di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,	
	sentiti gli Istituti zooprofilattici sperimentali, definisce con	
	apposito programma annuale le attivita' da svolgersi	
	nonche' i criteri e i parametri di distribuzione agli stessi di	
	<u> </u>	
568.	quota parte del predetto stanziamento 249. È autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6	FUA Ministero affari esteri
308.	milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva	1 On minister o again ester.
	nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del	
	personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero	
	degli affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad	
	esso assegnati e connessi al supporto delle missioni	
	umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui	
	alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto	
	2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20	
	ottobre 2006, n. 270, ivi incluse la gestione e	
	l'amministrazione degli interventi.	
569.	250. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno	Razionalizzazioni consolari
	provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui	
	all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5	
	gennaio 1967, n. 200, certificate con decreto del Ministro degli	
	affari esteri, nel limite di 10 milioni di euro annui, è destinata	
	al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all'estero.	
570.	251. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002,	

	n. 289, e successive modificazioni, è abrogato.	
571.	252. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2007.	Art. 61.(Risorse per professionalizzazione Forze armate).
572.	253. Al fine di potenziare l'attività ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.	Art. 62. Incremento organico carabinieri per la tutela del lavoro
573.	254. Per le finalità di cui al comma 253, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.	
574.	255. Nel nuovo contingente di cui al comma 253 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.	
575.	256. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all'ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di <i>intelligence</i> , e per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che è a tale fine autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, di cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.	Incremento organico carabinieri per la tutela dell'ambiente
576.	257. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007.	Art. 63. Riduzione trattamento economico Ministri e Sottosegretari
577.	258. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 c 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui, senza dare	Art. 64. Misure di contenimento per trattamenti accessori dirigenziali e personale non contrattualizzato
	luogo a successivi recuperi, con applicazione nell'anno 2009 nella misura piena dell'indice di adeguamento e reintegrazione	

	della base retributiva cui applicarlo.	
570	259. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri	
578.		
	di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30	
	marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma	
	1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche	
	disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1,	
	dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi principi e	
	modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di	
	cui al primo periodo del presente comma trova applicazione	
	anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo	
	comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive	
	modificazioni, nonché del personale di cui all'articolo 65,	
	comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e	
	successive modificazioni, in relazione ai trattamenti	
	indennitari comunque denominati in godimento.	
579.	259-bis. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30	Emendamento 18.600 Tecce Albonetti
	marzo 2001 n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti	1110011cm
	delle Pubbliche Amministrazioni, agli appartenenti alla	
	carriera diplomatica e prefettizia nonche' magistrati	
	ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e	
	procuratori dello Stato, collocati in aspettativa senza assegni	
	presso soggetti e organismi pubblici, e` riconosciuta	
	l'anzianità di servizio. E` fatta salva l'esecuzione dei	
	giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente	
580.	legge 260. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di	Partecipazione sindacale
380.	cui ai commi da 120 a 259, aventi riflessi sull'organizzazione e	7
	sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei	
	pubblici dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali	
	maggiormente rappresentative.	
581.	260 bis. Al fine di contribuire all'ammodernamento delle	18.1526 Salvi Zanda
301.		riformulato
	amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle	
	attività formative pubbliche, di garantire una selezione	
	rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato	
	sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro	
	fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle	
	innovazioni organizzative e gestionali, è istituita	
	l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti	
	delle amministrazioni pubbliche-Scuola Nazionale della	
	Pubblica Amministrazione, di seguito indicata come	
	Agenzia per la Formazione. Essa è dotata di personalità	
	giuridica di diritto pubblico e di autonomia	
	amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza	
	della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Scuola	
	Superiore della Pubblica Amministrazione, è soppressa a	
	far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni	
	finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla	
	Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e	
	passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L'Istituto	

	diplomatico, la Scuola Superiore dell'amministrazione dell'Interno e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze fanno parte dell'Agenzia per la Formazione-Scuola nazionale della P.A., che ne coordina l'attività, mantenendo la loro autonomia organizzativa e l'inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento di cui all'articolo 260-septies provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.	
582.	260 ter. L'Agenzia della Formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.	
583.	260 quater. Il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Scuola nazionale di cui al comma 260 bis, ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la formazione del personale delle carriere militare e dei corpi di polizia. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.	
584.	260 quinquies Salvo quanto disposto dal comma 260 quater, le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la Formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.	
585.		

dell'innovazione nell'amministrazione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Scuola nazionale delle amministrazioni pubbliche, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e il concorso aperto ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea in possesso di qualificata formazione universitaria. 260 septies. Con uno o più regolamenti adottati, entro 586. novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le Riforme e l'Innovazione nelle pubbliche amministrazioni, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro degli Affari esteri e con il Ministro dell'Interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri: a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni; b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura: c)disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la Formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 260 bis e ter; attribuzione all'Agenzia dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 260-bis, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie; d) definizione dell'organizzazione della Agenzia, anche

mediante la previsione di autonome strutture

organizzative; definizione dei suoi organi di indirizzo,

	direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione	
	delle Regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia e formato dai direttori delle	
:	Scuole speciali e delle strutture autonome;	
	e) ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 260 bis e quater, soppressione delle strutture aventi finalità	
	identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 260 ter; attribuzione all'Agenzia delle relative attività e dotazioni umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di	
	lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto; scorporo e attribuzione all'Agenzia degli uffici o delle risorse dedicati o	
	comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui al predetto comma 260 <i>ter</i> , nell'ambito di strutture o organismi pubblici o comunque partecipati dallo Stato	
	non destinati alla soppressione in quanto svolgenti anche altre attività;	
	f) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla precedente lettera e), oggetto della	
	soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali,	
	stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le	
	organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica	
	il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.	
587.	260 octies. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 260 septies dovrà derivare una riduzione di spesa	
	non inferiore a 3 milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.	
588.	260-bis. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in vio telemetico e su apposite supporte magnetico el	Em. Maggioranza
	in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa` a totale o parziale	
	partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione,	
	la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione, il	

	numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.	
589.	260-ter. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 260-bis, e` vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o della societa`, o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.	Em. Maggioranza
590.	260-quater. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 260-bis e 260-ter una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.	Em. Maggioranza
591.	260-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 260-bis, 260- ter, 260- quater, costituiscono per le Regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita` e crescita dell'Unione europea.	Em. Maggioranza
592.	260-sexies. I dati raccolti ai sensi del comma 260-bis sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della Funzione publica. Il Ministro della Funzione pubblica riferisce annualmente alle Camere».	Em. Maggioranza
593.	260-bis. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: ", gli effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente definite alla data di entrata in vigore della presente legge"».	Em. 15.36 Treu
594.	260-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 170, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale,	

	di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.	
595.	260-bis. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione Europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per, l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.	Em. 18.1529 Relatore
596.	260-ter. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nei medesimo anno.	Em. 18.1529 Relatore
597.	260- quater Le disposizioni di cui ai commi 260-bis e 260- ter costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fin del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.	Em. 18.1529 Relatore
598.	260-quinquies. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione Europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in paesi esteri, o l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale, turistica.	Em. 18.1529 Relatore
599.	260-sexies. E' fatto altresì divieto a comuni e province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 260-quater.	Em. 18.1529 Relatore
600.	260-septies. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 260-quater, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente dallo Stato nel medesimo anno	Em. 18.1529 Relatore
601.	260-bis. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" sono aggiunte le seguenti: ", dell'Istituto nazionale di previdenza e	Em. 18.1535 Relatore

	assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)"	
602.	261. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare	Art. 65.
002.	l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità	Fondi per personale ed istituzioni scolastiche
	previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le	
	competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche,	
	con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo	
	indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento	
	delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base	
	dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione	
	«Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili»,	
	nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità	
	«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del	
	bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del	
	Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i	
	parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche	
	delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la	
	completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle	
	istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie	
	derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero	
	della pubblica istruzione procede a una specifica attività di	
	monitoraggio.	Em. 18.73 Governo
603.	261-bis. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge	Em. 18.73 Governo
	18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno	
ļ	di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La	
	quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 e` assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche	
	autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e	
	per la formazione del personale, sulla base di quanto	
	previsto dalla direttiva n. 33 del 3 aprile 2006 del Ministro	
	dell'istruzione, dell'università e della ricerca	
604.	261-bis. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti	Em. 18.1550 Lusi, Bobba
0011	morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita` di cui	
	all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14	
	novembre 2000, n. 338, Disposizioni in materia di alloggi e	
Ì	residenze per studenti universitari, pubblicata nella Gazzetta	
	Ufficiale del 23 novembre 2000, n. 274 ed iscritti ai Registri	
	delle Prefetture, sono equiparati ai collegi universitari	
	legalmente riconosciuti	Em. 18.1550 Lusi, Bobba
605.	261-ter. Ai collegi universitari di cui al primo comma e`	Em. 10.1330 Lusi, Dooda
	applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, comma 20 del decreto del Presidente	
	della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e	
	disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella	
	Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292 e successive	
	modificazioni	
	mounicazioni	

dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli

Formazione classi

Riduzione organici ATA

Assunzione 150.000 docenti

Cessazione graduatorie permanenti

Em. 18.75 (Testo 2) Governo

Docenti strumenti musicali

attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 In ogni caso, ove a seguito della piena attuazione del piano triennalo per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, fosse necessario comunque procedere alla copertura di posti disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla presente disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di

Supplenze brevi

Piano formazione per insegnamento inglese.

Miglioramento istruzione professionale Em. 18.74 Governo



cui alla lettera a), previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si può attingere alle graduatorie permanenti nonché alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 275, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;



	e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto	
	dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004,	
	n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i	
	docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni	
	scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al	
	conseguimento delle competenze necessarie per	
	l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido	
	conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione	
	anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;	
	f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli	
	attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche	
	attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico	
	2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo	
	criteri di maggiore flessibilità, di più elevata	
	professionalizzazione e di funzionale collegamento con il	
(07	territorio. 263. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera <i>a</i>)	Procedimenti attuazione
607.	del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la	
	materia di cui alla lettera b) del comma 262 è adottato d'intesa	
	con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia	
	di cui alla lettera c) del comma 262 è adottato di concerto con	
	il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per	
,,,	le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.	
608.	264. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-	Tabella valutazione titoli
	legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla	Tubena varanazione mon
	legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è	
	ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,	
	sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio	
	2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti	
	biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del	
	testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,	
	e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei	
	titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle	
	graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-	
	2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni	
	riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11)	
	della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di	
	quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al	
	presente comma sono definiti criteri e requisiti per	
	l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.	
609.	265. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5,	
007.	terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il	
	Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica	Piano mobilità docenti
	amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della	inidonei
	pubblica istruzione, un piano organico di mobilità,	
	relativamente al personale docente permanentemente inidoneo	
	ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano,	
	da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto	
	prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici	
	dell'amministrazione scolastica, nonché presso le	<u> </u>

	amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio	
	utilizzate le professionalità del predetto personale. In	
	connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato	
	dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della	
	legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno,	
	ovvero fino al 31 dicembre 2008.	
610.	266. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno	
	specifico piano di riconversione professionale del personale	Piano riconversione docenti
	docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato	soprannumerari
	all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione,	
	obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla	
	copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei	
	posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale	
	maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione	
	per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del	
	personale di cui al presente comma trova completa attuazione	
	entro l'anno scolastico 2007/2008.	
611.	267. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni	
	scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi	Agenzia sviluppo autonomia
	di innovazione e di ricerca educativa delle medesime	scolastica
	istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio,	
	è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi	
	degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,	
	n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia	
	scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a	
	Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati	
	presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi	
	ultimi, con le seguenti funzioni:	
	a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;	
	b) formazione e aggiornamento del personale della	
	scuola;	
	c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica,	
	didattica e di ricerca e sperimentazione;	
	d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle	
	materie di competenza;	
	e) collaborazione alla realizzazione delle misure di	
	sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di	
	istruzione e formazione tecnica superiore;	
(12	f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.	Organizzazione Agenzia e
612.	268. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai	soppressione IRRE e
	sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio	INDIRE
	1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti	
	attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa	
	(IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per	
	l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono	
	contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle	
	attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi	
	previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio	
	1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su	
	proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o	
L	Proposition and the state of th	<u></u>

	più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al	
	presente comma è individuata la dotazione organica del	
	personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel	
	limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di	
,	personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase	
	di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso,	
	conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento.	
	Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di	
	stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di	
	lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite	
	mediante procedure selettive di natura concorsuale.	
613.	269. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica	Modifica INVALSI
015.	nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per	
	la valutazione del sistema educativo di istruzione e di	
	formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre	
	2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che	
	non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio	
	dello Stato:	
	a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite,	
	ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;	
	b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:	
	«Art. 4. $-(Organi)$. – 1. Gli organi dell'Istituto sono:	
	a) il Presidente;	
	b) il Comitato di indirizzo;	
	c) il Collegio dei revisori dei conti»;	
,	c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:	
	«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione	
	scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione	
	e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero.	
ı	È nominato con decreto del Presidente della Repubblica,	<u> </u>
	previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su	
	designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti	
	dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti.	
	L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le	
	medesime modalità, per un ulteriore triennio»;	
	d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:	
	«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da	
	otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei	
	quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I	
	componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti	
	nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una	
	indicazione di candidati effettuata da un'apposita	
	commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta	
	Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La	
	commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta	
	da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie	
	competenze amministrative e scientifiche».	
614.	270. L'INVALSI, fermo restando quando previsto	Ridefinizione funzioni
014.	dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro	INVALSI
	relativo al personale dell'area V della dirigenza per il	
	quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio	
L	quantomino normante 2002 2005 ea n primo ofemno	<u> </u>

	economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario	
	n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel	
	rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio	
	scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro	
	della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:	
	a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte	
	per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti	
	scolastici;	
	b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei	
	dirigenti scolastici;	
	c) formula proposte per la formazione dei componenti del	
	team di valutazione;	
	d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del	
	sistema di valutazione.	
615.	271. Le procedure concorsuali di reclutamento del	Accelerazione concorsi
	personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella	assunzione
	A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,	
	devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei	1
	relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a	
	tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.	
616.	272. A decorrere dalla data di entrata in vigore della	Scioglimento precedenti
010.	presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato	organi INVALSI
	direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della	
	costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei	
	ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione,	
	nomina uno o più commissari straordinari.	
617.	273. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso	Controllo su istituzioni
0177	le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei	scolastiche
	conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e	
	dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli	
	ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante	
	dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle	
	istituzioni scolastiche interessate.	
618.	273-bis. I Revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero	18.76 Governo
0101	dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica	
	Istruzione, già nominati dal competente Ufficio Scolastico	
	Regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di	
	nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre	
	l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al	
	regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione	
	amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui	
	al Decreto Interministeriale lº febbraio 2001, n. 44.	
619.	274. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,	Procedure reclutamento dirigenti scolastici
	comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le	airigenti scotastici
	modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei	
	dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza	
	triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;	
	unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso	
	aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni	
	scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che	
	abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio	

	_	
	effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di	
	una preselezione mediante prove oggettive di carattere	
	culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale	
	preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte,	
	cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione;	
	effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli;	
	formulazione della graduatoria di merito; periodo di	
	formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi,	
	nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente	
	soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con	
	effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto	
	dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con	
	esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al	
	regolamento medesimo.	
620.	275. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al	Procedura transitoria
1	comma 274 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando	reclutamento dirigenti scolastici
	di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto	scotastici
	direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della	
	ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale	
	- 4ª serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non	
	sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni	Stabilizzazione dirigenti
	scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato	scolastici
	concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti	Em. 18.1650 Soliani Capelli
	requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento	
	cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che	
	abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase	
	della formazione con la produzione da parte degli stessi di una	
	dena formazione con la produzione da parte degli siessi di una	
	relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del	
	direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale	
	previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti	
	vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo	
	periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato	
	le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del	
	predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non	
	utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi	
	devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso	
	intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le	
	medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno	
	scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma,	
	fermo restando il regime autorizzatorio in materia di	
	assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27	
	dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della	
	graduatoria di merito.	
621.	276. Dall'attuazione dei commi da 262 a 275 devono	Risparmi
021.	conseguire economie di spesa per un importo complessivo non	
	inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro	
	1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a	
	decorrere dall'anno 2009.	Aut 67 (0111:
622.	277. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli	Art. 67.(Clausola di salvaguardia per mancati
	obiettivi di risparmio di cui ai commi 183 e 276, in caso di	risparmi).
	accertamento di minori economie, si provvede:	
	l .	

a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 183; b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 276. Art. 68.Principi su istruzione 278. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è 623. scolastica obbligatoria obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008. Emendamento 18.1708 278-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il 624. Peterlini suo particolare sistema della formazione professionale,

l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente

	comma puo` essere speso anche nelle scuole professionali	
	provinciali in abbinamento con adeguate forme di	
	apprendistato	
625.	279. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 278, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto	Prosecuzione percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale
	legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono	Partecipazione finanziaria
	accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	
626.	280. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui	Edilizia scolastica
	all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in	
	sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al	Emendamento parlamentare
	precedente periodo, lo Stato, la Regione, e l'ente locale	
	interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui	
	all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti	
	uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del	
	finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento	
	delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le	
	regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al	
	riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009,	
	decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo	
	denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.	
627.	regione. 281. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle	Abbattimento barrier
	misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di	
	indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per	
	l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)	
	definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,	
	con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali	
	competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il	
	finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria	
	di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere	
	architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti	
	disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il	

	altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle	
	finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche	
	le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle	
	iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto	
	legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il	
	consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le	
	modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede	
	all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.	
628.	282. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e	Risorse per ampliamento
	una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature	offerta normativa
	scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in	
	favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della	
	popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica	
	istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9	
	del regolamento di cui al decreto del Presidente della	
	Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base	
	dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni	
	scolastiche.	
629.	283. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo	Gratuità parziale libri di
02).	27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa	testo
	agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione	
	secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo	
	articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno	
	dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì,	
	limitatamente all'individuazione dei criteri per la	
	determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le	
	istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei	
	genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli	
	studenti e ai loro genitori.	
630.	283-bis. Le Amministrazioni interessate, comunque,	Em. 18.17 Relatore
030.	possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il	
	beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1 della citata	
	legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione,	
	anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso	
	dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico	
631.	284. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi	Offerta formativa infantile
051.	educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono	
	attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui	
	all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,	
	progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa	
	rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la	
	realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di	
	qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche	
	della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi	
	della specifica fascia di eta. I fidovi servizi possono articolarsi	
	secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che	
	si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola	
	dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso	
	formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero	
	della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle	
L	sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di	<u> </u>

	innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del	
	regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8	
	marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi	
	per il personale docente e non docente che chiede di essere	
	utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate	
	annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della	
	legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento	
	dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della	
	medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19	
	febbraio 2004, n. 59, è abrogato.	
632.	285. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e	Istruzione tecnica superiore
	formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69	(IFTS)
	della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro	
	del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle	
	misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le	
	linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio	
	dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione	
	formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della	
	previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico,	
	previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo	
	8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del	
	medesimo decreto legislativo.	
633.	286. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti	Riorganizzazione centri
055.	locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione	istruzione popolazione
	europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di	adulta
	istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con	
	particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i	
1	centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i	
	corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni	
	ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e	
	articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali	
	per l'istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia	
	amministrativa, organizzativa e didattica, con il	
	riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli	
	ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di	
	contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle	
	autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle	
	attuali disponibilità complessive di organico. Alla	
	riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con	
	decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la	
	Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo	
	28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto	
	legislativo.	Finanziamenti innovazione
634.	287. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di	tecnologica tecnologica
	30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del	
	Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le	
	scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche	
	necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.	I
635.	288. Per gli interventi previsti dai commi da 278 a 287, con	Finanziamenti commi
	esclusione del comma 280, è autorizzata la spesa di euro 220	precedenti
I .	milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro	1

	della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di	
	bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 278 a 287.	
636.	289. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema	Finanziamenti scuole non statali
	nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli	
	stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole	
	non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di	
	100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole	
	dell'infanzia.	
637.	290. Il Ministro della pubblica istruzione definisce	Criteri assegnazione contributi scuole paritarie
	annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per	Commount schoic purhame
	l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via	
	prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società	
	aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i	
	contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:	
	scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di	
	primo e secondo grado.	
638.	291. Il sistema universitario concorre alla realizzazione	Art. 69.(Università e
	degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009,	principali enti pubblici di ricerca).
	garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università	
	statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia	
	finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in	
	ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per	
	cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede	
	annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario	
	programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei	
	rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli	
	obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle	
	esigenze di razionalizzazione del sistema universitario,	
	garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità	
-600	formative.	
639.	292. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia	
	spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio	
	per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e	
	l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla	
	realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio	
	2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario	
	and legislation and appears in signal appears non signature	
	complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore	
	complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio	
~	al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.	
640.	al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. 293. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al	
640.	al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. 293. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 292 è determinato annualmente nella misura inferiore	
640.	al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. 293. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al	

	dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li	
641.	finanziano. 294. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.	
642.	294 bis Per le finalità di cui al decreto legislativo nr. 204 del 1998, recante disposizioni per il coordinamento, programmazione la valorizzazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009	Emendamento parlamentare
643.	295. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 291 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 292 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.	
644.	296. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute	Art. 70.(Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca). Disciplina volta all'assunzione di personale delle università e degli enti
	nel precedente anno	di ricerca. Consente nuove assunzioni a tempo indeterminato, entro limiti stabiliti, solo per gli enti di ricerca e non per le Università, perché solo per i primi vige il blocco delle assunzioni.
645.	297. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 218 e 221.	Emendamento 18.1794 Pellegatta, Bulgarelli Stabilizzazione del personale precario.
646.	298. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 296 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1º gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 296	Avvio di procedure concorsuali con assunzioni a partire dal 1 gennaio 2008.

 	riferiti all'anno 2006.	
647.	299. Ai fini dell'applicazione dei commi 296 e 298, sono	
	fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già	
	pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30	
	settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei	
	medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti	
·	commi.	
648.	300. In attesa della riforma dello stato giuridico dei	Introduce una disciplina
0.0.	ricercatori universitari, il Ministro dell'università e della	transitoria per assunzione di
	ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo	ricercatori presso enti
	2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la	pubblici di ricerca
	CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per	Em. 18.1803 Soliani
	ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data	
	di emanazione del predetto decreto ministeriale, con	
	particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di	
	valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca,	
	garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard	
	internazionali.	
649.	301. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di	
049.	ricercatori, il decreto di cui al comma 300 definisce un numero	
	aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e	
(50	da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.	mantenimento in servizio di
650.	302. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a	personale a tempo
	tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di	determinato
	ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con	
	contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con	
	procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui	
	assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal	
ļ	comma 216, può essere mantenuto in servizio a tempo	
	determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano	
	posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di	
	finanziamento ordinario degli enti stessi.	
651.	303. All'onere derivante dal comma 301 si provvede nel	
	limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di	
	euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere	
	dall'anno 2009.	A in I wis an art on
652.	304. Fermo quanto previsto dai commi 296, 297 e 298, entro	Assunzioni di ricercatori presso gli enti di ricerca
	il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca,	vigilati dal MUR
	sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano	1,6,1,
	straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti	
	pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della	
	ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità	
	procedimentali con particolare riferimento ai criteri di	
	valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici	
	e dell'attività di ricerca svolta.	
653.	305. Per l'attuazione del piano di cui al comma 304, è	
	autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di	
	30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.	
İ		A 4 71 /D: : 4 4
654.	306. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto	
654.	306. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli	Art. 71.(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio).

	corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica	Emendamento 18. 1837 Perrini
	mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle	
	regioni Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e	
	Bolzano, oltre all'istituzione di centri di ricerca funzionali alle	
	attività produttive della regione	Em. 18.1853 Soliani
655.	306-bis. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di	Marcora
	Parma autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la	Marona
656	somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento	Art. 73.(Patto di stabilità
656.	307. Ai fini della tutela dell'unità economica della	interno per le regioni e le
	Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di	province autonome di Trento
	Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di	e di Bolzano).
	finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle	
	disposizioni di cui ai commi da 308 a 324, che costituiscono	
	principi fondamentali del coordinamento della finanza	
	pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,	
	secondo comma, della Costituzione.	
657.	308. A decorrere dall'anno 2007, è avviata una	
	sperimentazione, con le regioni e le province autonome di	
	Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per	
	i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di	
	Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di	
	riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario.	
	I criteri di definizione del saldo e le modalità di	
	sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro	
	dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per	
	gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta	
	Conferenza.	
658.	309. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al	
	comma 308, per il triennio 2007-2009, il complesso delle	
	spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato	
	ai sensi del comma 310, non può essere superiore, per l'anno	
	2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno	
	2005 diminuito dell'1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009,	
	non può essere superiore al complesso delle corrispondenti	
	spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno	
	rispetto del patto di stabilità interno, aumentato,	
	rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.	
659.	310. Il complesso delle spese finali è determinato dalla	
	somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:	
	a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina	
	di settore;	,
	b) spese per la concessione di crediti.	
660.	311. Le spese finali sono determinate sia in termini di	
:	competenza sia in termini di cassa.	
661.	312. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto	
	speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano	
	concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese	
	correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in	

	coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo	
	2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il	
	presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al	
	Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato	
	accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a	
	statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori	
	provvedono alle finalità di cui ai commi da 325 a 343 le	
	regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di	
	Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai	
	rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di	
	attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome	
	non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si	
	applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le	
	disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 325 a	
	343.	
662.	313. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di	
	Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza	
	pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 312, anche	
	con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio	
	dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza	
	di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma	
	sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante	
	l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso	
	l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità	
	stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione	
	statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e	
	l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in	
	modo permanente o comunque per annualità definite.	
663.	314. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al	
003.	comma 308, le norme di attuazione devono altresì prevedere le	
	disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento	
	tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti	
	la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della	
	finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle	
	relative norme di attuazione, nonché le modalità per il	
	versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e	
	dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.	
664.	315. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province	
	autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del	
	patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed	
	organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento	
	regionale o provinciale.	
665.	316. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento	
	della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di	
	Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie	
	alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di	
	indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi	
	da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un	
	ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed	
	interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie	
	correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome	
	Total at mit promote to tobion a to bro tilled description	

	sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.	
666.	317. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 308, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.	Correzione RGS
667.	318. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.	drafting
668.	319. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 318.	
669.	320. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 314. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 312.	
670.	321. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 319 c 320, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la	drafting

	medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 318. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 318 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari	
671.	ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. 322. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 321, nella regione o nella provincia autonoma	drafting
	interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente: a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio; b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.	
672.	323. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.	drafting
673.	324. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario <i>ad acta</i> non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 322 e 323.	
674.	«324-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 34-quinquies del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e` abrogato	Em. 18.77 Governo
675.	324-ter. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e` abrogato.	Em. 18.77 Governo
676.	324-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e' aggiunto il seguente comma: "2. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3 sono rideterrninate, a decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 1." ».	Em. 18.77 Governo
677.	325. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle	Art. 74.(Patto di stabilità interno per gli enti locali).

	disposizioni di cui ai commi da 326 a 343, che costituiscono	
	principi fondamentali del coordinamento della finanza	
	pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,	
	secondo comma, della Costituzione.	
678.	326. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione	
	del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni	
	2007, 2008 e 2009.	
679.	327. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di	
	miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 325 devono	
	seguire la seguente procedura:	
	a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005	
	dei saldi di cassa, come definiti al comma 329 e risultanti dai	
	propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i	
	seguenti coefficienti:	
	1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno	
	2008 e 0,117 per l'anno 2009;	T 10.70 C
	2) comuni con popolazione superiore a 5.000	Em. 18.78 Governo
	abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e	
	0,155 per l'anno 2009";	
	7) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	b) calcolare la media triennale della spesa corrente	
	sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004	
	e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed	
	applicare ad essa i seguenti coefficienti:	
	1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;	
	2) comuni con popolazione superiore a 5.000	
	abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e	
	0,013 per l'anno 2009;	
	c) determinare l'importo annuo della manovra mediante	
	la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui	
	alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale	
	positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa	
	determinano l'importo del concorso alla manovra applicando	
	solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).	
680.	328. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di	
	cui al comma 327, lettera c), sull'importo della media triennale	
	2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di	
	crediti risulti, per i comuni di cui al comma 325, superiore	
	all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del	
	patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per	
	cento della suddetta media triennale.	<u> </u>
681.	329. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale	
	differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese	
	finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti	
	consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le	
	entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti	
	dalla concessione di crediti.	
682.	330. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità	
	interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti	
	devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di	

		Comoriono DCC
	competenza sia in termini di cassa, pari a quello medio del	Correzione RGS
	triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente	
	determinata ai sensi del comma 327, lettera c), ovvero del	
ļ	comma 328. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione	
	dell'articolo 6 concorrono al conseguimento degli obiettivi del	
	patto di stabilità interno.	- Approximate the second secon
683.	331. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità	
	interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di	
	competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata	
	dall'amministrazione statale interessata.	
684.	332. Ai fini del comma 334, il saldo finanziario per ciascuno	
	degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-	
	2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per	
	quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese	
	finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti	
	e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo	
	finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale	
	riscosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del	
	patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo	
	triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con	Em. 18.78 Governo
	popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario	
	non sono considerate le spese in conto capitale e di parte	
	corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per	
	l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse	
	quelle relative al trasloco ».	
	quene remove at tradeou //	Em. 18.18 relatore
685.	332-bis. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si	Em. 18.79 Governo
000.	applicano le disposizioni del patto di stabilita` interno deve	
	essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le	
	previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in	
	misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo	
	programmatico del patto di stabilita` interno determinato	
l ì		
	ner ciascun anno. (Cli enti locali che hanno annrovato Il	
	per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il	
	bilancio di previsione in data anteriore a quella	
	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad	
686	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio	·
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto	
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione	
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al	
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della	
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine	
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web	
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito	Corregione PGS
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia	Correzione RGS
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al	Correzione RGS
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con	Correzione RGS
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita	Correzione RGS
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso	Correzione RGS
686.	dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo	Correzione RGS
686.	bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio 333. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 332, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso	Correzione RGS

	patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma	
	325 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo	
	dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero	
	dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria	
	generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal	
	rappresentante legale e dal responsabile del servizio	
	finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal	
	decreto di cui al comma 333.	
688.	335. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa	Correzione RGS
	riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso	
	periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si	
	dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce	
	la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di	
	stabilità interno. Gli enti istituiti nel 2006 sono soggetti alle	
	nuove regole del patto di stabilità interno dall'anno 2009	
	assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le	
	risultanze dell'esercizio 2007.	
689.	336. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143	Correzione RGS
007.	del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di	
•	cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti	
	alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a	
	quello della rielezione degli organi istituzionali.	
690.	337. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal	Em. 18.1919 Legnini
0,0.	rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti	Angius
	locali per i quali negli anni 2004 e 2005 , anche per frazione di	1 mgras
	anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli	
	articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento	
	degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,	
	n. 267.	
691.	338. Le informazioni previste dai commi 333 e 334 sono	
071.	messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del	
	Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e	
	con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.	
692.	339. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno,	
092.	accertato con la procedura di cui al comma 334 del presente	
	articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi	
	dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131,	
	diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti	
	entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di	
	riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al	
	Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della	
	Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le	
	modalità definite dal decreto di cui al comma 333. Qualora i	
	suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della	
	provincia, in qualità di commissari <i>ad acta</i> , adottano entro il	
	30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere	
	comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate	
	dal decreto di cui al comma 333. Allo scopo di assicurare al	1
	contribuente l'informazione necessaria per il corretto	
	adempimento degli obblighi tributari, il Ministero	
	dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria	

	generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico	
	di cui al comma 333 degli elenchi contenenti gli enti locali che	
	non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che	
	hanno adottato opportuni provvedimenti nonché di quelli per i	
	quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta	
	comunicazione.	
693.	340. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto	
0,5.	dal comma 339:	
	a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di	
	imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento	
	dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle	
	persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota	
	vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;	
	b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di	
	imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i	
	pagamenti effettuati a decorrere dal 1º luglio, è calcolata	
	applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente	
	nelle province stesse.	
694.	341. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del	
	commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di	
	cui al comma 340.	
695.	342. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23	
	dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono	
	abrogati.	
696.	343. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004,	
	n. 311, dopo le parole: «per il Consiglio superiore della	
	magistratura,» sono inserite le seguenti: «per gli enti gestori	
	delle aree naturali protette,».	
697.	344. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni	Art. 75.(Trasferimenti
	singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni	erariali e compartecipazione
	recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23	locale al gettito dell'imposta
	dicembre 2005, n. 266.	sul reddito delle persone fisiche).
	dicembre 2005, ii. 2001	Jisiche).
698.	345. Le disposizioni in materia di compartecipazione	
0,0.	provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone	
	fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre	
	2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006,	
	dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005,	
	n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.	
600		
699.	346. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi	
	sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo	
	18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole:	
	«non supera il 12 per cento» sono sostituite dalle seguenti:	
	«non supera il 15 per cento». All'articolo 1, comma 45, della	
	legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: «non	
	superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non	
	superiore al 15 per cento» e la lettera c) è abrogata.	
700.	346-bis. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23	
	dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con	
	decorrenza dal 1º gennaio 2007.	
701.	346-bis. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo	Em. 18.80 (Testo 2)

	4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350	Governo)
702.	346-bis. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23	Em. 18.81Governo)
	dicembre 1998,	
	n. 448, le parole da: "Agli enti che presentano" a "	
	riduzione dei trasferimenti erariali." sono soppresse con	
	decorrenza dal 1º gennaio 2007	
703.	346-ter. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1	Em. 18.80/3 Relatore
	della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è così	
	sostituito:"Continuano ad applicarsi le disposizioni recate	
	dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre	
	2004, n. 311".	
704.	346-quater. In ragione del contributo apportato nel 2006 al	Em. 18.80/3 Relatore
	conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la	
	ripartizione dell'incremento del gettito compartecipato di	
	cui al comma tre dell'articolo 12, sarà effettuata nel 2008	
	esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato	
	nel 2006 il patto di stabilità interno.	
705.	347. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere	Art. 75-bis.(Disposizioni
	sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),	varie in materia di enti
	del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti	locali).
	i seguenti interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a	Em 18.82 (testo 2) Governo
	compensare gli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento	Em 18.83 Governo
	netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 247 del	
	presente articolo:	
	a) fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro,	
	il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante	
	dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito	
	dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato	
	in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione	
	fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione	
	residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente	
	complessiva è superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati	
	ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore	
	assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e	
	socio-assistenziale;	
	b) fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro,	
	il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante	
	dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito	
	dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato	
	in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione	
	fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione	
	residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione	
	residente complessiva è superiore al 5 per cento, secondo gli	
	ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della	
	maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura	
	sociale;	
	c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è	
	concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo	
	complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei	
	contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per	
	gli investimenti;	

	d) alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di euro, da ripartire in	
	proporzione alla popolazione residente nelle zone montane	
706.	348. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del testo	
	unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono	
	posti a carico dello Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione della relativa richiesta.	
	Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a spese di	
	investimento.	la company
707.	349. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti	
	locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18	
	agosto 2000, n. 267, il Ministero dell'interno provvede, su	
	richiesta della commissione straordinaria, ad erogare in	
	un'unica soluzione i trasferimenti erariali e la quota di	
	compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'intero esercizio.	
708.	350. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del	
700.	testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,	
	è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno	
7 00	2007.	Em 18.82 (testo 2) Governo
709.	351. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1º gennaio di ciascun anno,	Em 18.82 (testo 2) Governo
	nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui	
:	al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto	
	dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla	
	realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella	
	misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come risultante al 31	
	dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del	
	riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti	
	sono considerati come enti di 5.000 abitanti	
710.	352. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da	
	348 a 351 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto legislativo 30	
	dicembre 1992, n. 504.	
711.	352-bis. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre	Em. 18.1959
	2005, n. 266, dopo il secondo periodo, e` aggiunto il seguente:	Bonadonna Tecce
	«La ripartizione e` effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio,	
į	assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli	
	comuni confinanti con il territorio delle province autonome di	
	Trento e di Bolzano	
712.	353. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione	
	degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le	
	disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-	
	legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,	
	dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.	
713.		

	superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali	
	I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non	Peterlini
720.	360-bis. Il comma 2-ter, articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:"2-ter.	Da rivedere Emendamento 18.1979
	l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per l'anno 2009.	D. Carl
	milioni di euro per l'anno 2007, di 130 milioni di euro per	
	sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotto di 195	
	delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree	
	commi da 347 a 351 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto	
719.	360. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai	Correzioni RGS
	commissione straordinaria per la gestione dell'ente.	
	entro quarantacinque giorni dall'insediamento della	
	revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati	
	all'articolo 110 del medesimo testo unico nonché l'incarico di	
	decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui	
	provinciali ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al	
718.	359. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e	
	vigenti per il triennio precedente».	
	relativi controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla fissazione di nuovi parametri triennali si applicano quelli	
	l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e	
	decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente	
717.	358. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al	
717	manutenzione ordinaria del patrimonio comunale	
	superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di	
	finanziamento di spese correnti e per una quota non	
	essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il	
	Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono	
	regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del	
716.	357 Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal TU delle disposizioni legislative e	Lah, 10.1703 Kelatofe
717	verificata la minore entrata.	Em. 18.1965 Relatore
	del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è	
	dell'interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza,	
	del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero	
	dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati	
	dell'interno 1º luglio 2002, n. 197, attestante il minor gettito	
:	trasferimenti erariali ai comuni, di cui al decreto del Ministro	
	determinazione delle rendite catastali e conseguenti	
715.	356. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante	
715	una tariffa da parte degli utenti,».	
	inserite le seguenti: «, per i quali è previsto il pagamento di	
	1999, n. 488, dopo le parole: «servizi non commerciali» sono	
	1000 400	

quotidiani trasmettano programmi in lingua francese, ladina,	
slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta,	
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a condizione che	
le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o	
che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e	
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del	
comma2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di	
cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite	
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni	
2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i	
contributi di cui ai commi 8 e 11 e in misura, comunque, non	
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli	
ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,	
sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi	
all'estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie	
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del	
comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare	
alla domanda i bilanci corredati da una relazione di	
i	
certificazione da parte di società abilitate secondo la	
normativadello Stato in cui ha sede l'impresa	
362. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63	
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,	
n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte	
dell'amministratore di un ente locale, della carica di	
componente degli organi di amministrazione di società di	
capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla	
corresponsione di alcun emolumento a carico della società.	
363. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10	
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4	
aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo	
abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.	
364. All'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, Art. 76-bis. (Società	
7	
convertito in legge, con mounicazioni, dana legge 4 agosto	che
2006, n. 248, sono inserite le seguenti modifiche: regionali o locali).	
a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono Em. 18.86 Governo	
sostituite dalle parole «ventiquattro»;	
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti	
parole:	
"da collocare sul mercato, secondo le procedure del	
decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con	
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro	
ulteriori diciotto mesi";	
c) al comma 4, ultimo periodo, la parola "perfezionate" e`	
sostituita dalla parola "bandite"	
365. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le Art. 78. (Principi di	
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della coordinamento per il	
presente legge adottono disposizioni permetive o	ia
amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli	
oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi,	
con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare	
dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi	
rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione	

	degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al	
	ridimensionamento delle strutture organizzative.	
725.	366. La disposizione di cui al comma 365 costituisce	
	principio fondamentale di coordinamento della finanza	
	pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di	
	stabilità e crescita dell'Unione europea.	
726.	367. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma	
, 20.	365 devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei	
	bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno	
	precedente.	
727.	367-bis. Al fine di assicurare un controllo indipendente e	Em. 18.87 Governo
127.	continuativo della qualita` dell'azione di governo degli enti	2 10.0, 00,0.10
	locali, e` istituita un'Unita` per il monitoraggio con il	
	compito di accertare la ricorrenza dei presupposti per il	
	riconoscimento delle misure premiali previste dalla	
	normativa vigente e di provvedere alla verifica delle	
	dimensioni organizzative ottimali degli enti locali anche	
	mediante la valutazione delle loro attivita`, la misurazione	
	dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e	
	<u>-</u>	
	l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresi	
	conto dei dati relativi al patto di stabilita` interno. Con	
	successivo decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e	
	le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno,	
	del Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la	
	Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto	
	legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le	
	disposizioni relative alla composizione dell'Unita`, alla sua	
	organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per	
	gli affari regionali e le autonomie locali sono attribuite le	
	funzioni di vigilanza sull'Unita`. Per il funzionamento	
	dell'Unita` e` istituito un fondo, nell'ambito del bilancio	
	della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una	
	dotazione finanziaria pari a due milioni di euro a decorrere	
	dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della	
	Ragioneria Generale dello Stato e della Corte dei Conti	4 . 00
728.	373. Nelle societa` a totale partecipazione di Comuni o	Art. 80. (Misure di contenimento
	Province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo,	della spesa degli enti
	attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio di	territoriali).
	amministrazione, non puo` essere superiore per il	Em. 18.89 (testo 2) Governo
	Presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per	
	cento delle indennita` spettanti, rispettivamente, al Sindaco	
	e al Presidente delle Provincia ai sensi dell'articolo 82 del	
	decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la	
	possibilita` di prevedere indennita` di risultato solo nel	
	caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e	
	proporzionata.	
729.	374. Nelle societa` a totale partecipazione pubblica di una	Em. 18.89 (testo 2) Governo
	pluralita` di enti locali, il compenso di cui al comma 373,	
	nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della	
	indennita` spettante al rappresentante del so cio pubblico	

	con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parita` di quote, a quella di maggiore importo tra le indennita` spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.	
730.	375. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.	Em. 18.89 (testo 2) Governo
731.	376. Nelle societa` a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 373 e 374 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa` in cui la partecipazione degli enti locali e` pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa` in cui la partecipazione degli enti locali e` inferiore al 50 per cento del capitale.	Em. 18.89 (testo 2) Governo
732.	377. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa` partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo` essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa` con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sara` determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta` e autonomie locali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. Nelle societa` miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni non puo` essere superiore a cinque. Le societa` adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.	Em. 18.89 (testo 2) Governo Em. 18.2076 Banti Em. 18.2083 Banti
733.	378. Le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento adeguano ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.	Em. 18.89 (testo 2) Governo

734.	379. Nell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia"; b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le seguenti: "limitatamente ai comuni capoluogo di	Em. 18.89 (testo 2) Governo
	provincia".	
735.	380. Nel comma 3 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "cinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "quindicimila".	Em. 18.89 (testo 2) Governo
736.	380-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 373 a 378 non si applicano alle societa` quotate in borsa.	Em. 18.89 (testo 2) Governo
737.	380-ter. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.	Em. 18.89 (testo 2) Governo
738.	380-quater. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui al presente articolo conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato di cui al comma 1, entro trenta giorni dal percepimento	Em. 18.89 (testo 2) Governo
739.	380-bis. Le norme del presente comma costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, 3° comma e 119, 2° comma della Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati, da parte delle Regioni e degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita' effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di credito assunti.	Em. 18.90 Governo
		1

	2001 sono aggiunti i seguenti commi: "2-bis. A partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le Regioni e gli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui all'articolo 41 comma 1, della legge 448 del 28 dicembre 2001, in materia di monitoraggio. 2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza".	
741.	380-quater. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41 della legge 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.	Em. 18.90 Governo
742.	380-quinquies. Dal 1º gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2003, n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché ' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche' completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.	Em. 18.90 Governo
743.	31 marzo 2007. 380-sexies. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono soppresse le parole: "non collegati a un'attivita' patrimoniale preesistente".	Em. 18.90 Governo
744.	380-septies. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto Iegislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 e` sostituito dal seguente: "10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi gia` attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche´ l'amministrazione dei debiti assistiti dalla	Em. 18.90 Governo

	garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206».	
745.	381. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai	Art. 82.(Gestioni
	sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c),	previdenziali).
	della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e	
	dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997,	
	n. 449, come da ultimo modificato dal comma 385, è stabilito	
	per l'anno 2007:	
	a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni	
	lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,	
	della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente	
	nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);	
	b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni	
	lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui	
	alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e	
	della gestione artigiani.	
746.	382. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 381,	
	gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono	
	determinati per l'anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le	
	gestioni di cui al comma 381, lettera a), e in 4.114,39 milioni	
	di euro per le gestioni di cui al comma 381, lettera b).	
747.	383. Gli importi complessivi di cui ai commi 381 e 382	
	sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di	
	cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e	
	successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al	
	trasferimento di cui al comma 381, lettera a), della somma di	
	945,10 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori	
	diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale	
	assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai	
	trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio	
	1989, nonché al netto delle somme di 2,50 milioni di euro e di	
	57,94 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della	
740	gestione speciale minatori e dell'ENPALS.	
748.	384. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «secondo i seguenti criteri» fino alla fine	
	del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo il criterio	
	del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione	
	di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli	
	iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati».	
749.	385. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre	
, 1,,	1997, n. 449, e successive modificazioni, il quinto periodo è	
	sostituito dal seguente: «Sono altresì escluse dal predetto	
	procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli	
	articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un	
	importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23	
	dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato,	
	a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al	
	complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente	

	1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è	
	ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»; b) al comma 5:	
732.	2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «1° gennaio 2008» e «31 dicembre 2007»,	tesoreria dello Stato del Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto).
752.	complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi. 388. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre	Art. 84.(Istituzione presso la
	complessivo pari a 87,48 milioni di euro; 2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare	
	di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare	
	b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse: 1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione	
	eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;	
	a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in	
	decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:	
751.	387. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del	Art. 83.(Trasferimenti all'INPS).
	dell'INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.	
	ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico	
750.	386. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni	
	con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri».	

soppressa;

- 2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;
- c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni»;
- d) al comma 3, le parole da: «Entro il 31 dicembre» fino a: «lettera b), n. 1):» sono sostituite dalle seguenti: «Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:»;
- e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: «alla costituzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 marzo 2007,»;
 - f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
- «3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1º luglio 2007. »;
 - g) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- «4. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1º luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o

	approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6».	
753.	388-bis. Per le disposizioni di cui al comma 388 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.	
754.	388-ter. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».	
755.	388-quater. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279».	
756.	388-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1º gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007"».	18.92 (testo 2) Il Governo
757.	388-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese nei confronti dell'Inps, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro del 5 agosto 1994 e del 24 dicembre del 1997. Nelle more dell'emanazione del decreto sono sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose ai fini del rilascio del DURC	Em. 18.2124 Relatore Emendamento Legnini 18.2125
758.	389. Con effetto dal 1º gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei	Istituzione presso la tesoreria dello Stato del

		r · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
759.	trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 390, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo. 390. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 389, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 389, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 391. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata sulla base di un'unica domanda	Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto Confluenza al Fondo per il TFR del contributo del 50% della quota di retribuzione destinata al TFR
	lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda,	
	presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 391, dal	
	Fondo di cui al comma 389, limitatamente alla quota	
	corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo,	
	mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di	
	lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei	
	contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di	
	qualsiasi forma di agevolazione contributiva.	
760.	391. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi	
	389 e 390 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e	
	della previdenza sociale, di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla	
761.	data di entrata in vigore della presente legge. 392. Le risorse del Fondo di cui al comma 389, al netto delle	
/01.	prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri	
	derivanti dall'esonero dal versamento del contributo di cui	
	all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre	
	2005, n. 252, come modificato dal comma 395, e degli oneri	
	conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche	
	complementari derivanti dall'applicazione della presente disposizione, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui	
	all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,	
	convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,	
	n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 397, nonché degli	
	oneri di cui al comma 396, sono destinate, nei limiti degli	
	importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al	<u> </u>

	finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 393.	
762.	393. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 389, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 392.	
763.	393-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 388 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 389. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.	Em. 2.75/6
764.	393-ter. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 389 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.	
765.	394. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 392, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per gli importi accertati ai sensi del comma 393, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 389 e alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del medesimo comma 392 con gli impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità dell'Italia.	Utilizzo delle risorse.
766.	394-bis. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2,	Em. 15.2150 Relatore

comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai 30 anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della concerto con previdenza sociale di dell'economa e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al comma 1 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della presente legge

395. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

767.

«1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.

- 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
- 3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR

Esonero delle somme destinate al Fondo per il TFR dal versamento al Fondo di garanzia per il TFR

200

maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni»; b) il comma 4 è abrogato; b-bis) al comma 5, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».. Finanziamento spese 768. 396. Ai fini della realizzazione di campagne informative a campagne informative per cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il adesione. Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. 769. 397. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: Compensazioni alle imprese a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: che conferiscono il TFR al «Art. 8. – (Compensazioni alle imprese che conferiscono il Fondo per l'erogazione del TFR mediante esonero dai TFR a forme pensionistiche complementari e al Fondo per contributi sociali per le l'erogazione del TFR). -1. In relazione ai maggiori oneri quote versate. finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella

misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito

presso la presente de la presente de nell'ordin maternità contribut 29 maggi 25, quarte Qualora la con riferi di lavoro articolo 2 differenzi datore di dovuti alla comma è 460 milio b) al comma 2	e pensionistiche complementari e al predetto Fondo tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al comma si applica prioritariamente considerando, ne, i contributi dovuti per assegni familiari, per e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il cui al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge o 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. esonero di cui al presente comma non trovi capienza, mento ai contributi effettivamente dovuti dal datore per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato 4 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo ale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi 'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in mi di euro a decorrere dall'anno 2009»; la tabella A, le parole: «prevista dall'articolo 8, » sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo	
8, comma		Em. 18.66 (Testo 2) Governo
legge 23 stanziame anche ai i di previde	dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo ento relativo all'anno 2007 possono essere utilizzate ini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi enza complementare dei dipendenti delle razioni pubbliche"».	
771. 398. C	on effetto dal 1º gennaio 2007, le aliquote	Art. 85.(Misure in materia
contribut dei lavora autonome cento. A sono elev	ve per il finanziamento delle gestioni pensionistiche atori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni e dell'INPS sono stabilite in misura pari al 19,5 per decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote ate al 20 per cento.	previdenziale).
	on effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva	
	amento per gli iscritti all'assicurazione generale ria ed alle forme sostitutive ed esclusive della	
1	a, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico	
del lavora	ntore. In conseguenza del predetto incremento, le	
1 ^	li cui al presente comma non possono comunque	
1 -	nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal lavoro, il 33 per cento.	
773. 400. C	on effetto dal 1º gennaio 2007, l'aliquota contributiva	
1 -	tica per gli iscritti alla gestione separata di cui	
1	o 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, isultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la	
	liquota contributiva per il computo delle prestazioni	
pensionis	tiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento.	
	to dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla	
	gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la liquota contributiva per il computo delle prestazioni	
1	-1 re-in-re-	Ì

	All'articolo 58» della legge 17 maggio 1999 n. 144 sono	Tibaldi
	apportate le seguenti modificazioni:	
	a) al comma 2:	
	1. la parola «dodici» e` sostituita da quella «tredici»;	
	2. le parole: «cinque designati dalle associazioni sindacali	
	rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo» sono	
	sostituite dalle seguenti: «sei eletti dagli iscritti al Fondo»;	
	b) il comma 3 e` sostituito dal seguente: «il presidente del	
	comitato amministratore e` eletto tra i componenti eletti dagli	
	iscritti al fondo	E 10.21(0.D.1.4
774.	400-bis. L'incremento contributivo di cui al di cui al	Em. 18.2169 Relatore
	comma 400 non può in ogni caso determinare una	
	riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore	
	superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal	
	fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già	
	riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente	
	legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data,	
	ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base	
	dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il	
	medesimo committente. In ogni caso, i compensi corrisposti	
	ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla	
	quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto	
	dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di	
	analoga professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento	
775.	401. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere	Rideterminazione aliquote
113.	dal 1º gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di	contributive dovute da datori
	lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è	lavoro di apprendisti
	complessivamente rideterminata nel 10 per cento della	artigiani e non.
	retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del	
	Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con	
	il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro	
	due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è	
	stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni	Contribuzione apprendisti
	previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente	artigiani
	comma si applicano anche con riferimento agli obblighi	
	contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a	
	quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi	
	di cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo	
	del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in	
	favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della	
	legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che	
	occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore	
	a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a	
	carico dei medesimi datori di lavoro è ridotta in ragione	
	dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli	
	contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi	
	contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti	
	percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno	
	di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per	
	cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto	
	successivi al secondo. A decorrere dal 1º gennaio 2007 ai	
L		1

777.	1, comma 41, della legge n. 335/1995, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale gia in godimento dal dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, e` attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità. 402-ter. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu` favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, gia` definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici. 403-quater. E` abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge	18.93 Il Governo 18.93
	23 dicembre 1994, n. 724.	Il Governo
779.	403. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria	
	italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.	
	esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e	

	E` abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168	
781.	404. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007.	Riduzione dei premi INAIL
782.	405. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.	
783.	405-bis. La riduzione dei premi di cui al comma 405 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, le quali: a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piatto nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro; b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio	Em. 18.95 (Testo 2) Governo
784.	405-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e` inserito il seguente: «Art. 13-bis. – 1. All'articolo 178 del decreto del Presidente 30 giugno 1965, n. 1124, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrita` psicofisica di grado pari o	Em. 18.96 Governo

superiore al 60 per cento".

2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, con menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche' non superiore al 60 per cento".

3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".

- 4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
- 5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita' permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".

6. Alla fine dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e`

aggiunto il seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".

7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,

al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie

	professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, dell'integrita` psicofisica di grado superiore al 20 per cento"	
785.	406. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sulla domanda» sono inserite le seguenti: «, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti,	Prelievo contributivo e decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali
	fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda».	Necessaria completezza della domanda
786.	407. A decorrere dal 1º gennaio 2007, gli interessi legali di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dal comma 406, sulle prestazioni di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.	Prestazioni di disoccupazione agricola
787.	408. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.	Prelievi contributivi e prestazioni dei lavoratori agricoli
788.	409. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «e assimilati» sono soppresse.	
789.	409-bis. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l'attivita` nell'area di servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche´ altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del Testo Unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi	Em. 18.97 Governo

previdenziali ed assistenziali e' aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007; del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento l'anno 2009. Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni. Le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle gestioni previdenziali. E` fatta salva, nei periodi indicati al primo periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, purche' non inferiori all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in

proporzione alla misura del versamento effettuato

790.

410. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decretolegge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un trattamento economico per congedo

Art. 86.(Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Lavoratori autonomi e CO.CO.CO.. Prestazioni assistenziali
Em. 18.2301 Treu Roilo

	parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il	
	primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per	
	cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione	
	dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente	
	periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento	
	per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007 Le	
	prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere	
	sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle	
	disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della	
	-	
	maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26	
701	marzo 2001, n. 151.	Discotto agnettativa neu
791.	411. La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per	Riscatto aspettativa per motivi di famiglia
	motivi di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8	motivi di jamigila
	marzo 2000, n. 53, è estesa anche ai periodi antecedenti al 31	
	dicembre 1996.	
792.	412. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza	
	sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la	Em. 18.49 Governo
	famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da	
	adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore	
	della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione	
	della disposizione di cui al comma 411. Con il medesimo	
	decreto sono adeguate le tabelle emanate per l'applicazione	
	dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.	
793.	413. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al	Emendamento maternità
	decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive	rischio co.co.pro.
	modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:	
	a) le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro» fino	
	a: «provvedimento,» sono soppresse;	
	b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto	
	del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto	
	con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata	
	l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 nei	
	limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito	
	contributivo, da determinare con il medesimo decreto».	
794.	413-bis. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il	Em. 18.2340 Rossa Legnini
//	comma 2 e` aggiunto il seguente:	2 10.20 10 1103 208
	"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita`	
	lavorativa ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto	
	anteriormente alla data in vigore della presente legge, inclusi	
	i casi di revisione o prima valutazione, perche' l'invalidita'	
	permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto	
	della capacita` lavorativa o della rivalutazione dell'invalidita`	
	con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico	
	e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, al	
	raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con	
	il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3,	
	comma 1, la misura del trattamento di quiescenza e` pari	
	all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e	
	maturata, rideteminata secondo le previsioni di cui	
	all'articolo 2, comma 1"	
795.	413-bis. Le aliquote in materia contributiva regolanti i	Em. 18.22 Relatore
	rapporti di lavoro di collaborazione domestica vengono	

	applicate anche nell'ambito dei rapporti di lavoro tra istituzioni senza scopo di lucro e lavoratori, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e in possesso di attestazione professionale rilasciata dalle pubbliche amministrazioni, operanti nel settore dell'assistenza domiciliare all'infanzia o alle persone non autosufficienti. Le predette disposizioni si applicano sia in caso di svolgimento di tali attività presso il domicilio dell'assistito, che presso il domicilio dell'operatore, con ogni effetto sul piano contributivo e assicurativo obbligatorio, nonché dell'ottemperanza alle norme in materia di lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiranno gli specifici profili e i presupposti per l'applicazione del presente articolo	
796.	413-bis. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di qualsiasi entità e grado	Em. 18.2344 relatore
797.	413-bis. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti	Em. 18.2341 Relatore
798.	414. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione: a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale «Bambino Gesù». All'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente all'anno 2006»; b) è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti	Art. 88.(Settore sanitario). Finanziamento SSN

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati obiettivi La maggiorazione ha carattere generalizzato e non settoriali e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

Anticipazioni regione Sicilia

Em. 18.23 relatore

Em. 18.89 Governo

sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, assicura l'attivita` di affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 288 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:

1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;

2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute a tale Regione a titolo di finanziamento della quota indistinta, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni della medesima Regione;

- 3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
- 4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
- 5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale programmato;
- 6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
- 7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine della riduzione strutturale

Laboratori analisi

Em. 18.100 Governo

del disavanzo, sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera *b*) del presente comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;

f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti effettivi della spesa; f-bis) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima agenzia la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione

del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo le modalita` indicate nella presente disposizione normativa e nei provvedimenti

attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a

quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20

giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1 ottobre 2006;

f-ter) in coerenza con quanto previsto dalla lettera f-bis) del presente comma, l'Agenzia italiana del farmaco ridetermina, in via termporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entita` pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti; f-quater) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera f) del presente comma, l'Agenzia italiana del farmaco, provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere f-bis) e fter)».

g) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, è consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:

1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo adeguato a garantire

l'integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23 marzo 2005;

h) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle lineeguida di cui all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»:
- 2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;

i) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui al presente lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di

Em. 18.101 (testo 2) Governo radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:

Em. 18.101 (testo 2) Governo

- 1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;
 - 2) superamento del divario Nord-Sud;
- 3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
- 4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997;
- 5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento;

l) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine